



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori POLI BORTONE, DE SENA, SERRA, DE LUCA,
DI GIACOMO, SBARBATI, CHIAROMONTE, PETERLINI, PINZGER,
THALER AUSSERHOFER, D'ALIA, FOSSON, BAIIO e CASELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2010

Norme per la concessione di un assegno mensile a titolo di riconoscimento della funzione sociale ed economica del lavoro casalingo

ONOREVOLI SENATORI. - Del «problema delle casalinghe» si parla ormai da tanto tempo, ma, nonostante le sollecitazioni e gli impegni assunti dal Parlamento europeo, e le proposte di legge presentate nel tempo al Parlamento italiano, quest'ultimo non ha inteso fino ad oggi nemmeno avviare un confronto serio fra le tesi via via avanzate.

Basterebbero alcuni semplici, quanto ovvii, richiami alla Carta costituzionale (articoli 2, 3, 31, 35, 36, 37) per ricordare come volontà esplicita del Costituente sia stata quella di tutelare il cittadino nel suo diritto di lavorare scegliendo il proprio lavoro ed in particolare di offrire alla donna la «libertà» di dedicarsi ai lavori domestici. In un periodo storico come l'attuale, poi, in cui da ambienti culturali ideologicamente differenti viene ribadito il concetto della famiglia quale nucleo insostituibile della società, assume ancor più rilevanza il contenuto dell'articolo 37 della Costituzione, inerente l'essenzialità della funzione familiare della donna.

Non è letteratura, infatti, ma frutto di accurate indagini sociologiche, il «ripensamento» dell'istituzione familiare attraverso il potenziamento e la tutela della quale potrebbe trovare adeguata risposta la richiesta di arginare il fenomeno della droga, della violenza, del terrorismo, della delinquenza, minorile e non, delle devianze in genere.

La donna che, spinta dall'esiguità del reddito familiare, è indotta a subordinare, il più delle volte, l'educazione dei figli alla conquista di un eventuale posto di lavoro, dovrebbe essere tutelata dallo Stato *ab origine*, fin dal momento, cioè, della «scelta» fra un lavoro domestico ed uno extradomestico. Una scelta, questa, che, pur prevista teoricamente dalla Costituzione, non trova applicazione pratica, perché manca il presupposto

della parità di condizioni per scegliere. Oggi, insomma, la donna non sceglie, ma è obbligata ad affrontare un lavoro extradomestico, il più delle volte, dalle ristrettezze economiche in cui vive la sua famiglia, oppure è obbligata a lavorare in famiglia senza alcuna retribuzione!

Si tratta, allora, di dare esecuzione al dettato costituzionale attraverso una normativa che ponga la donna casalinga sullo stesso piano di dignità sociale, giuridica ed economica degli altri lavoratori italiani.

Il primo ed unico intervento legislativo andato in porto risale al 1963, ed ha rappresentato il punto di arrivo di una accesa campagna condotta da tutte le forze politiche e sociali, intesa a garantire alle donne dedite alle cure domestiche la tutela assicurativa contro il verificarsi di eventi riduttivi della capacità di lavoro, quali l'invalidità e la vecchiaia: si tratta della legge 5 marzo 1963, n. 389, l'istituto, cioè della «mutualità pensioni», su cui l'ufficio studi della Camera dei deputati condusse un'accurata indagine.

La legge 5 marzo 1963, n. 389.

Il nuovo istituto giuridico, introdotto nell'ordinamento positivo con legge 5 marzo 1963, n. 389, non sortì i risultati sperati.

L'assicurazione per le casalinghe, infatti, vuoi per la mancata indicizzazione delle prestazioni che priva il sistema di qualsiasi interesse economico in relazione al processo inflattivo in atto, vuoi per l'aumento dell'occupazione femminile, vuoi anche per il moltiplicarsi delle forme di previdenza, prima fra tutte la «pensione sociale» ai cittadini ultra sessantacinquenni sprovvisti di reddito, non incontrò il favore delle interessate e si ridusse ad un fenomeno interessante una ristrettissima cerchia di persone, per di più in continua diminuzione.

Gli elementi sopra riportati evidenziano la necessità di addivenire ad una riforma dell'attuale sistema assicurativo, riforma che deve necessariamente tener conto non solo del mutato contesto socio-economico in cui il medesimo si deve attuare, ma anche e soprattutto degli aspetti che ne hanno determinato lo scarso favore presso la categoria interessata.

Da quanto detto risulta come il crescente disinteresse per l'assicurazione delle casalinghe sia essenzialmente legato al mancato collegamento di tale forma previdenziale alle variazioni del costo della vita e, conseguentemente, alla inadeguatezza del sistema, non solo nei confronti degli attuali istituti di sicurezza sociale, ma anche nei confronti delle stesse assicurazioni private.

Poiché, d'altra parte, è diffusa l'esigenza, da parte della generalità delle casalinghe, affermata anche dai movimenti e dalle associazioni femminili, di una più adeguata tutela attraverso un moderno riconoscimento della loro funzione, è necessario, ove non si voglia abbandonare la categoria esclusivamente alle iniziative di carattere privato, procedere alla sostituzione dell'attuale sistema con riguardo alle mutate necessità e condizioni.

Esiste, dunque, oggi in Italia, una notevole carenza legislativa nei riguardi delle donne in genere e della casalinga in particolare, una carenza ancor più evidente se la si pone a raffronto con la normativa prevista in materia in Paesi limitrofi, come la Francia, dove esiste una serie di interventi legislativi in favore delle donne nella loro diversa condizione di sposate, separate o divorziate, vedove, ragazze-madri. Alla fine degli anni Novanta, alla Camera dei deputati, presentammo in tal senso una proposta di legge, l'atto Camera n. 1052, perchè pensavamo che, ormai alla fine del decennio iniziato nel 1985 dedicato dalla Conferenza di Città del Messico alla donna, il Parlamento italiano potesse impegnarsi ad adottare misure legislative, anche in linea con le risoluzioni specifiche del Parlamento europeo. Ma non

si approdò ad alcun risultato. In effetti, intorno al problema della donna-casalinga, specialmente negli ultimi anni, si è aperto un interessante dibattito che può essenzialmente essere ricondotto a due posizioni principali: la prima, di chi, come noi, intende dare alla casalinga, finalmente, il riconoscimento di uno *status* giuridico cui corrisponda un corrispettivo economico; la seconda di chi privilegia l'associazionismo o un salario in termini di servizi.

Noi riteniamo che la titolarità di uno stipendio e la conseguente tutela autonoma, assistenziale e previdenziale, gratifichi la donna molto più di quanto non possa farlo il diritto ad una riduzione ferroviaria o «la conquista di uno spazio verde per i figli» o una polizza assicurativa!

Non dimentichiamo che il riflusso o, come ci pare di poter affermare più correttamente, il ripensamento esistenziale di un ruolo, è stato una delle cause prime che hanno condotto al fenomeno delle cosiddette pensioni-baby: giovani donne lavoratrici che hanno preferito un reddito ridotto commisurandolo al vantaggio che ne derivava loro da una più immediata partecipazione alla vita della famiglia. Se, allora, da un lato non si vuol certo pretendere di ricondurre forzatamente la donna lavoratrice in casa, dall'altro bisognerà pur offrire l'opposta opportunità alla donna che in casa preferirà rimanere, riconoscendo le il diritto di una scelta consapevole e tutelando la attraverso il riconoscimento economico del valore sociale del suo lavoro.

Pur nella consapevolezza, dunque, del grave momento economico che l'Italia attraversa, occorrerà render giustizia al più presto a quello che è un diritto soggettivo della donna: la libertà di scegliersi un lavoro, domestico o extradomestico che sia, a parità di condizioni e con tutte le conseguenze che implica una scelta, dopo la valutazione costi (in termini economici e morali)-benefici (sociali).

Dello stesso parere è anche il Cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio

Consiglio per la Famiglia, che a gennaio 2009 rilasciò un'intervista a Il Sole 24Ore. Egli sosteneva che dare uno stipendio alle casalinghe avrebbe contribuito ad una maggiore equità fiscale per le famiglie. Antonelli fece notare una contraddizione: perché se «il lavoro di una "badante" concorre alla formazione del PIL nazionale, perchè non può farlo anche quello di una madre che fa lo stesso lavoro?». «Le famiglie e le loro associazioni – sottolineava Antonelli – devono essere interlocutori della politica, ed è bene che i politici conoscano le possibili ricadute delle loro scelte, si confrontino con i diretti interessati e ascoltino le loro necessità di accesso alla casa, di un lavoro non precario, alla libertà educativa e alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cure familiari». «È importante aggiungeva il porporato – applicare equità nel prelievo fiscale alle famiglie, un riconoscimento dovuto che reca beneficio all'intera società». Riconoscimento che, secondo il cardinale Antonelli, dovrebbe essere dato giustamente anche al lavoro domestico, alle casalinghe che si occupano della casa e si prendono cura dei figli. «Non si capisce – diceva – come questo lavoro possa valere

di meno se svolto da una madre anziché da una *colf*: quest'ultimo entra nel PIL e l'altro non è considerato per nulla». Per il cardinale, «le cure alla famiglia sono offerte per amore, ma hanno comunque diritto ad un giusto riconoscimento».

Sulla proposta del cardinale Antonelli arrivò un commento del Ministro per le pari opportunità, On. Mara Carfagna, che affermò che la richiesta di un riconoscimento economico alle casalinghe doveva essere «accolta con piacere ed attentamente ascoltata». «Chi dedica la propria vita alla crescita dei figli evitando devianze giovanili ormai all'ordine del giorno e garantendo l'unità del nucleo fondamentale della nostra società – disse allora il Ministro Carfagna – svolge un lavoro socialmente importante e merita un segnale di forte attenzione. Il Governo porrà certamente l'attenzione sulla possibilità di sostenere le casalinghe e si impegnerà per varare misure e predisporre strumenti che possano favorire la conciliazione tra maternità e lavoro, come avviene in molti Paesi».

Ad oggi, purtroppo, non è stata intrapresa alcuna iniziativa in merito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge per «casalinga» si intende il soggetto che si dedica abitualmente ed esclusivamente, senza vincolo di subordinazione, alle cure domestiche nella propria famiglia e non dispone di un aiuto domestico continuativo retribuito, ad eccezione di soggetti addetti a membri della famiglia bisognosi di cure particolari, e con esclusione di coloro che prestano attività lavorativa alle dipendenze di terzi o autonoma o professionale, ovvero siano titolari di pensione diretta a carico di fondi di previdenza obbligatori ovvero abbiano conseguito o intendano conseguire i requisiti per il diritto alla pensione, anche mediante il versamento di contributi volontari.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) eroga alle casalinghe un assegno mensile di 800 euro, allo scopo di riconoscere la funzione sociale ed economica del lavoro casalingo.

Art. 2.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso l'INPS il Fondo per il lavoro casalingo di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è amministrato, mediante gestione separata, dagli organi dell'INPS.

Art. 3.

1. Le vedove con pensione minima di reversibilità, le donne separate e divorziate, le nubili con prole di età non inferiore ad anni quattordici, con reddito mensile lordo

inferiore a 500 euro, ricevono una integrazione fino all'importo stabilito all'articolo 1, comma 2, e, ove ne ricorrano le condizioni, gli assegni per il nucleo familiare nell'importo stabilito dalla legge.

Art. 4.

1. L'INPS trattiene mensilmente dall'assegno di cui all'articolo 1, comma 2, e versa sul Fondo, le quote per l'assistenza e la previdenza, nella stessa misura in cui sono trattate al lavoratore dipendente.

2. Quote analoghe a quelle di cui al comma 1 sono versate, a carico dello Stato, nella misura che compete al datore di lavoro, ove non siano già versate le quote che il datore di lavoro del coniuge deve all'uopo versare.

3. Le quote sono computate in quattro ore giornaliere di retribuzione e corrisposte sull'ammontare dell'assegno mensile di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 5.

1. Per poter usufruire dell'assegno mensile di cui all'articolo 1, comma 2, o dell'integrazione di cui all'articolo 3, i soggetti interessati devono presentare domanda in carta semplice all'INPS - Fondo per il lavoro casalingo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1, e 3.

2. L'INPS provvede, entro sessanta giorni dalla data della domanda, alla erogazione dell'assegno mensile di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 6.

1. La casalinga che ha versato 120 contributi negli ultimi cinque anni può chiedere il riconoscimento della pensione di invalidità dell'INPS, laddove ne ricorrano i requisiti.

2. Al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo di cui all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, l'INPS eroga alla casalinga la pensione di anzianità, la cui corresponsione non è cumulabile con quella della pensione sociale.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2011, si provvede attraverso le somme versate sul Fondo.

2. Il Fondo è costituito ed incrementato attraverso:

a) una quota d'iscrizione al Fondo medesimo, a carico delle interessate, pari a cinque euro mensili per i primi dodici mesi, a decorrere dalla data dell'iscrizione;

b) un incremento di cinque euro mensili ai contributi previdenziali versati dai lavoratori autonomi e dipendenti alle rispettive casse ed enti di previdenza;

c) un contributo annuale delle regioni pari al 10 per mille degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci per i servizi sociali e l'occupazione;

d) l'intero ammontare degli assegni per il coniuge senza reddito riconosciuto relativi ai soggetti iscritti al Fondo, erogati dallo Stato o da enti pubblici o da privati. Gli assegni cessano di essere corrisposti ai titolari a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di costituzione e di funzionamento del Fondo. Le spese inerenti al funzionamento del Fondo sono a carico del Fondo medesimo.

